

Rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 comma 3.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso all'intervento economico "rimborso spese di viaggio con mezzo proprio" per portatori di handicap grave legge 104/92 art. 3 - comma 3. Detto intervento è finalizzato a prevenire, superare le condizioni di bisogno, difficoltà sociale e condizione di non autonomia secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e di diritti di cittadinanza in coerenza con gli articoli 2, 3, e 38 della Costituzione, e con la Legge Regionale n. 22/1986 "riordino dei servizi e delle attività socio- assistenziali in Sicilia".

Art. 2 Destinatari

Sono destinatari dell'intervento i soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, che effettuino cure riabilitative presso centri terapeutici specializzati.

Art.3 Casi particolari

Il servizio sarà erogato ai cittadini che si trovano in una condizione di disabilità transitoria e non certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3 – comma 3, ma che necessitano di terapie specifiche. Le attestazioni medico legali per l'accesso al servizio di cui sopra possono essere sostituite dal verbale della Commissione integrata (legge 4 aprile 2012 n.35)

Art. 4 Contributo

L'intervento economico di cui all'art. 1 del presente regolamento consiste nel rimborso del carburante per l'uso dell'auto privata, pari ad 1/5 del costo della benzina e/o gasolio per ogni chilometro effettuato fino ad un massimo di 60Km giornalieri complessivi; comunque si pagheranno le corse chilometriche di andata e ritorno presso i centri di riabilitazione o ospedali che si trovano nell'ambito Provinciale (Palermo-Bagheria-Cefalù).

Tale contributo viene erogato purchè esistono le seguenti condizioni:

- I centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri;
- Il comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo.

Art. 5 Modalità di presentazione delle domande

I soggetti che intendono beneficiare del rimborso spese di viaggio, devono inoltrare domanda, in qualsiasi mese dell'anno, all'Ufficio Segretariato Sociale, (è possibile avvalersi del modello predisposto dal Settore competente), corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione attestante la sussistenza dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 – comma 3 legge 104/92;

- prescrizione del programma di attività riabilitativa o di cura effettuata da medici specialistici dell'ASP (non sono tenuti in considerazione le prescrizioni del medico di base o privato);
- certificazione rilasciata dal centro di Cura e/o Riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate;
- fotocopia del libretto di circolazione del veicolo utilizzato per il trasporto intestato al portatore di handicap o al tutore, amministratore di sostegno o un familiare.
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art 38 del D.P.R. 445/2000;

Le attestazioni medico legali per l'accesso al servizio di cui sopra possono essere sostituite dal verbale della Commissione integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. (legge 4 aprile 2012 n. 35).

L'istante nella domanda di rimborso dovrà dichiarare di essere impossibilitato ad utilizzare un mezzo pubblico di trasporto.

Art.6 Modalità di pagamento

Il contributo fissato nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni Km effettuato, sarà aggiornato consultando quadrimestralmente il tariffario ACI dei prodotti petroliferi.

Il rimborso sarà effettuato ogni quadrimestre con atto dirigenziale dopo la verifica della documentazione presentata dall'istante ai sensi dell'art. 5 sopra citato, compatibilmente con le risorse finanziarie comunali disponibili..

Art.7 Motivi di esclusione

Non hanno diritto al servizio coloro i quali effettueranno cure riabilitative oltre l'ambito provinciale.

Saranno esclusi coloro i quali non presentino la documentazione prevista dall'art. 5 a corredo dell'istanza di rimborso .

ART. 8 (*) Malattie rare

Con riferimento alle istanze dei soggetti portatori di handicap grave conseguenti a patologie denominate scientificamente "malattie rare", che si pongono al di fuori delle tipologie previste nel presente regolamento, prevedendo centri specializzati posti al di fuori dei parametri chilometrici indicati dall'art. 4, le eventuali richieste di contributo potranno essere inoltrate ed esaminate dal Settore competente al fine di poter individuare eventuali soluzioni alternative nei limiti imposti dalla legge.

Art.9 Norme Finali

Il presente regolamento consta di n. 9 articoli ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi.

(*) articolo aggiunto con emendamento approvato dal C:C:

Regolamento: Rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 comma 3. - Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 30.01.2013